DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

Art. 2

Clausola di invarianza finanziaria

Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 3 gennaio 2023, non più in vigore dal 3 marzo 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori
Estremi	Decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-gestione-dei-flussi-migratori/art-2-clausola-di-invarianza-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it